

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

PARERE N. 08

Parere in merito alla bozza di delibera di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025/2027

Il sottoscritto Revisore Unico in carica: Giorgio Pagella,

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449 dispone che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"* (sostituita dalla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i.); il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 89 comma 5, dispone che gli enti locali *"> provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle sole esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;
- l'art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. prevede che *"le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali debbano provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- Il D.lgs. 75/2017 in vigore dal 22.06.2017, dispone in materia modifiche al D.Lgs. 165/2001 ed in particolare all'art. 6 prevede, in luogo della programmazione triennale, il piano triennale dei fabbisogni di personale e per la dotazione organica non viene più prevista la rideterminazione ma la sua consistenza deve essere indicata dall'amministrazione ed eventualmente rimodulata in base ai fabbisogni;
- Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 ter le linee di indirizzo volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei fabbisogni di personale. Tali linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare, definiscono una metodologia operativa di orientamento che gli enti locali realizzano nell'ambito dell'autonomia organizzativa a essi riconosciuta delle fonti normative, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di finanza pubblica attualmente previsti;
- Nella nuova impostazione la dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una *"dotazione di spesa potenziale massima"* per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. In pratica la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalla facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017 (superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni), non può essere superiore alla spesa potenziale massima

Considerato che in materia di personale il quadro normativo dopo l'emanazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 17.3.2020, può essere così definito:

- L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di



personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

- L'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «*Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*»;

- L'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (comma modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dall' art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall' art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e stabilisce che: «*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma (per i Comuni: 20.4.2020), anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.*

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato» I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia»;

- Il Decreto 17.3.2020 emanato dal Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che stabilisce:

Art. 1. Finalità, decorrenza, ambito soggettivo

“1. Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”.

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

“1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%

2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Art. 5. Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio

“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

Tabella 2

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%	

Considerato quindi le possibilità assunzionali a tempo indeterminato limitate e definite dai diversi interventi normativi, l'Amministrazione al fine di sostenere e perseguire i propri obiettivi è chiamata ad una progettazione organizzativa attenta e coerente con le proprie strategie, nonché dinamica in base alle necessità che si presentano al mutare degli assetti organizzativi;

Sulla base delle disposizione del Decreto 17 marzo 2020 e delle altre disposizioni di legge sopra richiamate, le facoltà assunzionali del Comune di Torre San Giorgio per l'anno 2025 sono quelle risultanti dalla tabella sottostante;

FACOLTÀ ASSUNZIONALE EFFETTIVA ANNO 2025 COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

DECRETO 17.3.2020

Comune di Classe a)

Valore soglia ex art. 4 del Decreto 17.3.2020 (Tabella 1): 29,5%

a) Spesa del personale

(ultimo rendiconto di gestione approvato – anno 2023) € 120.850,58

b) Media Entrate correnti

(ultimi 3 rendiconti approvati: 2021-2022-2023) € 708.628,47

Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione
Esercizio 2023 €. 10.877,40

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto

del FCDE € 697.751,07

c) Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018 €. 125.386,05

Rapporto a) / b) 17,32 % < di 29,5%

Massimo incremento anno 2025 della spesa del personale 35,0 %

Facoltà assunzionale 2025 ai sensi dell'art.5 Decreto 17.3.2020 (Tabella 2)

€ 125.386,05 (spesa storica di personale rendiconto 2018) x 0,35 = € 43.885,12

Applicazione del valore soglia 29,5% di cui alla Tabella 1

Facoltà assunzionale 2025 ai sensi dell'art. 4 del Decreto 17.3.2020

€ 697.751,07 (media aritmetica delle entrate correnti del triennio
al netto del FCDE) x 0,295 al netto della spesa del personale ultimo
rendiconto di gestione approvato €. 120.850,58 = € 84.985,98

La facoltà assunzionale anno 2025 deve essere individuata nella

minor somma fra il massimo incremento anno 2025 (35%) ai sensi
dell'art. 5 del Decreto 17.3.2020 e la risultante dell'applicazione

del valore soglia del 29,5% ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto = € 43.885,12

Facoltà assunzionale effettiva 2025 (rispetto del valore soglia del 29,5%)

Art. 5, comma 1 - Decreto 17.3.2020

Valore c) + 43.885,12 € 169.271,17

Sulla base delle precedenti motivazioni e disposizioni normative, il Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 del Comune di Torre San Giorgio viene definito come di seguito indicato:

ANNO 2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – a seguito di dimissioni volontarie di unità di personale (sostituzioni)

Posto lasciato libero: Area degli Istruttori – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria C 1 del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Istruttore di Polizia Locale

Posto previsto in copertura (tempo pieno): Area degli Istruttori – C.C.N.L. 16.11.2022 (ex Categoria C 1 del C.C.N.L. 21.5.2018) - n. 1 Istruttore tecnico

Spesa prevista netto IRAP:

Stipendio tabellare	€ 21.392,87 (tabella G e tabella F CCNL 16.11.2022)
Vacanza contratto	€ 823,32
Comparto	€ 549,60
13 ^a mensilità (arrondato)	€ 1.782,74
Vacanza contratto 13 ^a mensilità	€ 68,61
Indennità previdenziali assistenziali	€ 6.693,20
TOTALE	€ 31.310,34
ASSUNZIONE	€ 43.885,12

ALLEGATO N. 1
ATTUALMENTE NON SONO PREVISTE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
ANNO 2026
ANNO 2027

La spesa complessiva per assunzione del posto previsto è neutra rispetto alle capacità assunzionali in quanto si tratta di sostituzione di dipendente di pari inquadramento.

ANNO 2026

Attualmente non sono previste assunzioni a tempo indeterminato

ANNO 2027

Attualmente non sono previste assunzioni a tempo indeterminato

Accertato che per il Comune di Torre San Giorgio:

- ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) che introduce innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a partire dall'anno 2019 è verificato il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica, come evidenziato in specifico prospetto, desunto dalla verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n.118/2011;
- preso atto dell'approvazione del Rendiconto di gestione anno 2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17/04/2023.
- ha rispettato il principio del contenimento della spesa di personale con riferimento all'anno 2008;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

RICHIAMATO il Decreto 25/07/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/2023, con il quale è stato definito il nuovo iter di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147

bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Revisore dei conti esprime parere favorevole alla bozza di delibera di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025/2027.

INOLTRE, si raccomanda che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio

Nizza Monferrato, 08/11/2024

Il Revisore Unico

**GIORGIO PAGELLA**
DOTTORE COMMERCIALISTA
Piazza Garibaldi, 46
14049 Nizza Monferrato (AT)
Partita I.V.A. 01120840051
Tel. 0141/726399 - 721763
Fax 0141/727728